



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto n° 109 del 28/06/2017

OGGETTO :

COMUNE DI BOMPORTO. VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) ADOTTATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 DEL 27/07/2016. RISERVE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 L.R. N. 20/2000. VAS AI SENSI DEL D.LGS 52/2006 E ART. 5 L.R. 20/2000.

In data 26/06/2015 con delibera n. 107 Giunta Comunale di BOMPORTO ha approvato il Documento Preliminare della Variante al PSC. In data 01/07/2015 è stata indetta la Conferenza di Pianificazione prevista dagli artt.14 e 32 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, che si è conclusa con la seduta del 09/10/2015.

Il Presidente della Provincia di Modena ed il Sindaco del Comune di BOMPORTO hanno sottoscritto l'Accordo di Pianificazione, ai sensi del comma 7 dell'Art.14 della L.R.20/2000, come approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 100 del 30/11/2015 e deliberazione di Consiglio Comunale di BOMPORTO n. 49 del 16/11/2015, dando atto che la stipula dell'Accordo di Pianificazione:

- comporta la riduzione della metà dei termini e, la semplificazione procedurale di cui ai commi 7, 9 e 10 dell'art. 32 della L.R. 20 del 24/03/2000 e costituisce ulteriore riferimento per le riserve che la Giunta Provinciale può sollevare;
- determina l'obbligo per le Amministrazioni proponenti e per l'Amministrazione Provinciale di conformare le proprie determinazioni ai contenuti dell'accordo (articolo 14 comma 8 L.R.20/2000).

Con deliberazione consiliare n. 30 del 27/07/2016 il Comune di BOMPORTO ha adottato sia la variante al Piano Strutturale Comunale che la variante al R.U.E. Tale documentazione è stata inviata alla Provincia con comunicazione prot. 14979 del 22/09/2016, acquisita con prot. 43529 del 23/09/2016.

Ai sensi del comma 7 dell'Art.32 della L.R.20/2000 la Provincia può sollevare riserve di conformità al Piano Strutturale Comunale o sua variante rispetto agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale, qualora essi abbiano rilevanza rispetto al territorio comunale e limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi e delle loro successive modificazioni ed integrazioni.

In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui ai Decreti legislativi nn. 152/2006 e 4/2008 e la L.R. 9/2008, nonché quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008.

Si richiamano altresì gli atti di organizzazione interna dell'Ente in materia di gestione delle funzioni trasferite in materia urbanistica di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 715 del 23 ottobre 1995 "*Prima definizione procedure istruttorie P.R.G. e varianti dopo l'emanazione della LR 6/1995 ...*" Direttiva del Presidente n.3097 del 14 gennaio 2002 "*Partecipazione della Provincia alla Conferenza di Pianificazione per la formazione dei Piani Strutturali Comunali di cui alla LR*

20/2000 - *Principi organizzativi e modalità di lavoro*” e deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto “*Valutazione Strumenti Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e Verifica di Assoggettabilità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e loro successive modificazioni e integrazioni*”.

Il Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, con prot. n. 26145 del 27/06/2017 ha eseguito l'istruttoria tecnica sugli elaborati della variante al Piano Strutturale adottati dal Comune di BOMPORTO.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di sollevare RISERVE, ai sensi dell'art. 32 comma 7 della L.R. n. 20/2000, alla variante al Piano Strutturale Comunale adottata dal Comune di BOMPORTO con deliberazione consiliare n. 30 del 27/07/2016 e di recepire le raccomandazioni ed i pareri contenuti nell'istruttoria tecnica prot. 26145 del 27/06/2017, allegata al presente atto e che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di richiedere al Comune di BOMPORTO di adeguare la variante al Piano Strutturale Comunale sopraccitata alle riserve sopra formulate;
- 3) di invitare il Comune di BOMPORTO a fornire una stesura organica degli elaborati della variante al P.S.C. contro dedotta, che evidenzi le eventuali variazioni apportate anche in accoglimento delle osservazioni pervenute al P.S.C. adottato;
- 4) di fare proprie le conclusioni del parere motivato relativo alla Valutazione Ambientale Strategica, contenute nell'istruttoria sopra citata;
- 5) di inviare il seguente atto al Comune di Bomporto, alla Regione Emilia Romagna Servizio Urbanistica, all'ARPAE di Modena, all'ASL di Mirandola-Servizio Igiene Pubblica.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____

ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO Pianificazione urbanistica territoriale e cartografia

prot. n. 26145 del 27/06/2017 /class. 07.05.05 / fasc. 2337

COMUNE DI BOMPORTO

Variante al Piano Strutturale Comunale – P.S.C., adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n 30 del 27/07/2016

RISERVE ai sensi dell'art. 32 comma 7 L.R. n. 20/2000. Valsat ai sensi dell'art. 4 LR 20/2000 e D. Lgs. 152/2006

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali

Il Piano Strutturale vigente del Comune di BOMPORTO è stato approvato con DCC 56 del 31/08/2011. Successivamente è stata approvata una specifica variante al PSC con DCC 1 del 15/01/2015. Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) è stato approvato con DCC 57 del 15/12/2011 e successiva variante approvata con DCC 47 del 30/09/2015. Successivamente alla approvazione del PSC sono stati approvati, ai sensi della LR 16/2012, il Piano della Ricostruzione (primo stralcio) con DCC 19 del 28/04/2014 e secondo stralcio con DCC 19 del 26/05/2015.

Con comunicazione prot.10223 del 01/07/2015 acquisita agli atti della Provincia con prot. 65936 del 02/07/2015, è stata indetta la Conferenza di Pianificazione ai sensi degli artt.14 e 32 della LR 20/2000 con la finalità di procedere all'esame congiunto del Documento Preliminare (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 26/06/2015) ed esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi ed alle scelte di pianificazione prospettate dall'Amministrazione Comunale di Bomporto, avanzate sulla base di un Quadro Conoscitivo del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile. La Conferenza di Pianificazione è stata aperta il 13/07/2015. In data 09/10/2015 si è quindi tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione, al termine della quale gli Enti partecipanti hanno provveduto a sottoscrivere il verbale conclusivo della Conferenza condividendo le determinazioni finali contenute nello stesso verbale e negli atti allegati; la Provincia di Modena, in particolare, ha espresso le proprie determinazioni finali con prot. 89372 del 08/10/2015, al verbale allegato.

Nel merito del superamento dell'accordo territoriale per lo sviluppo ed il coordinamento degli ambiti produttivi dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino: con nota prot. 102372 del 26/11/2015 il Comune di Nonantola ha inviato la Deliberazione di Consiglio Comunale n 72 del 12/11/2015; con nota prot.102541 del 27/11/2015 il Comune di Bomporto invia delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 16/11/2015; con nota prot. 102538 del 27/11/2015 il Comune di Ravarino invia delibera n. 49 del 6/11/2015; con nota prot. 103008 del 30/11/2015 il Comune di Bastiglia invia delibera n. 48 del 24/11/2015; con le quali acconsentono al superamento dell'accordo.

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale di Modena n.100 del 30/11/2015 e con Delibera Consiglio Comunale di Bomporto n.49 del 16/11/2015 è stato approvato l'Accordo di Pianificazione ai sensi del comma 7 dell'Art.14 della L.R.20/2000 per la formazione della variante al PSC. L'Accordo è stato sottoscritto digitalmente dalla Provincia il 03/12/2015 e dal Comune il 09/12/2015.

Con nota prot. 110707 del 28/12/2015 la Regione Emilia Romagna ha chiesto parere Autorità di Bacino del Fiume Po circa la valutazione in merito alle opere di difesa idraulica proposte dalla Variante al PSC del Comune di Bomporto. Con prot.154/3.1/CM del 19/01/2016, acquisita agli atti della Provincia con nota 2650 del 20/01/2016, l'Autorità di Bacino del Po ha espresso le proprie valutazioni in merito.

La Variante al Piano Strutturale Comunale di Bomporto è stata adottata con atto del Consiglio Comunale n. 30 del 27 luglio 2016.

Si dà atto che:

- il Comune di Bomporto, nella sua qualità di Autorità procedente, con comunicazione prot. 14979 del 22/09/2016 acquisita con prot. 43259 del 23/09/2016, ha trasmesso alla Provincia di Modena, quale Autorità competente, copia della Variante adottata, completa della documentazione per la effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica. Dell'avvenuta adozione è stato dato avviso anche sul sito web della Provincia con pubblicazione n. 229 del 26/09/2016.

Ai sensi del comma 7 dell'Art.32 della L.R.20/2000 la Provincia può sollevare riserve di conformità al Piano Strutturale Comunale rispetto agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale, qualora essi abbiano rilevanza rispetto al territorio comunale e limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi e delle loro successive modificazioni e integrazioni. Sempre ai sensi del comma 7 dell'Art.32 della L.R.20/2000 la Provincia può sollevare riserve al Piano Strutturale Comunale in merito alle determinazioni assunte in sede di accordo di Pianificazione.

Con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale (n.30 del 27/07/2016) il Comune di Bomporto ha adottato la Variante al RUE e la Variante alla Classificazione acustica.

Pareri e osservazioni

Ai fini della valutazione del Piano sono pervenuti i seguenti pareri:

- il parere ARPAE prot.1108 del 20/01/2017 acquisito agli atti della Provincia con prot. 2555 del 23/01/2017;
- il parere AUSL prot. 18630/17 del 20/03/2017 acquisito con prot. 11563 del 21/03/2017.

Sono inoltre state trasmesse alla Provincia con comunicazione prot. 19579 del 21/12/2016 acquisita agli atti provinciali con prot. 57436 del 22/12/2016, le Osservazioni pervenute al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico Edilizio. Con comunicazione prot. n. 8716 del 20/06/2017 acquisita con prot. 25385 del 21/06/2017 il Comune di Bomporto ha integrato la precedente trasmissione delle osservazioni/pareri. Risultano pertanto pervenute n. 18 osservazioni. Il Comune

trasmette inoltre i pareri pervenuti da AIMAG, Consorzio bonifica Burana, Terna, Soprintendenza Archeologica.

Tutto ciò premesso

si formulano i seguenti pareri

RISERVE ai sensi dell' art. 32 LR 20/2000

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Preliminarmente si ritiene necessario richiamare la nota dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (prot. 154/3.1/CM), prodotta su richiesta della Regione Emilia Romagna ed alla stessa indirizzata, acquisita agli atti della Provincia con prot. 2650 del 20/01/2016. In tale nota si evidenzia che *“sulla base di una accurata analisi idraulica e di una trasposizione dei risultati su una cartografia di elevato dettaglio e precisione, sono state tracciate mappe delle aree allagabili maggiormente analitiche rispetto a quelle del PGRA. Per la gestione in tempo differito, tali mappe di pericolosità rappresentano lo strumento fondamentale per la definizione dei vincoli urbanistici o più in generale per l'articolazione delle misure di gestione dell'attività edilizia e di trasformazione del territorio. Sulla base delle conoscenze derivanti da tali scenari è sicuramente opportuno adottare i provvedimenti proposti nella variante al PSC del Comune di Bomporto, riguardanti le limitazioni e le prescrizioni per la realizzazione degli interventi edilizi nei territori a diverso grado di pericolosità individuati nello studio idraulico sulle rotte arginali al fine di garantire una estesa riduzione della vulnerabilità degli edifici.”* Si evidenzia inoltre che *“E' necessario tuttavia ridurre anche la vulnerabilità delle reti tecnologiche che consentono la permanenza degli abitanti in edifici che potrebbero anche risultare irraggiungibili per molte ore.”* e si osserva che lo studio potrebbe essere integrato da *“uno sviluppo interattivo degli scenari proposti. Ovvero per tali scenari [...] non vengono esaminati in questo contesto gli effetti conseguenti alle diverse opzioni di intervento che si potrebbero mettere in atto per contenere o far defluire le acque in aree a tale scopo attrezzate al fine di minimizzare i danni del territorio.[...] Il modello d'intervento dovrebbe quindi tener conto della presenza sul territorio di numerosi enti gestori delle diverse parti del reticolo idrografico, principale, secondario, di bonifica ed essere esteso all'intero comprensorio idraulico potenzialmente interessato dall'evento di natura residuale. [...] Pertanto si ritiene che le carte di pericolosità e di rischio così come costruite permettono di definire la gravità dell'evento preciso, ma per essere utili ai fini dell'allertamento richiedono ulteriori riflessioni e affinamenti.*

- 1. Si ritiene che la nota dell'Autorità di Bacino del Fiume Po sottolinei importanti aspetti che necessariamente dovranno trovare, innanzitutto in sede di aggiornamento del Piano di protezione civile, quelle *“ulteriori riflessioni ed affinamenti ”* che *potranno “essere utili ai fini dell'allertamento”* e che dovranno**

essere tenute presenti in sede di realizzazione/manutenzione delle esistenti reti tecnologiche, per quanto inerente il tema della riduzione della loro vulnerabilità.

Quadro conoscitivo

Rischio alluvione

Con riferimento al Quadro Conoscitivo ed in particolare al secondo capitolo “*la pianificazione sovraordinata - Autorità di Bacino del Po – Piano di gestione del rischio alluvioni*” si richiama quanto segue.

Nella seduta di Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po del 17 dicembre 2015, con deliberazione n.4/2015, è stato adottato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, con deliberazione n.2/2016, è stato approvato il PGRA, la cui approvazione definitiva è avvenuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/10/2016.

Il Comitato Istituzionale con deliberazione n.5 del 17 dicembre 2015 ha adottato il “*Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)*”, di seguito denominato Progetto di variante, che consiste in una integrazione alle norme di attuazione del PAI e del PAI Delta volta ad armonizzare gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti con il PGRA del fiume Po.

Nelle more dell'approvazione del progetto di Variante il Comitato Istituzionale non ha ritenuto necessario disporre specifiche misure di salvaguardia considerando che per assicurare le finalità di tutela di cui all'art.65, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, fosse sufficiente richiamare la previsione legislativa (tuttora vigente) di cui all'art. 1, comma 1 lettera b del D.L. n.279/2000 (convertito con modificazioni, nella legge n.365/2000). Per effetto di tale norma , in via cautelativa in mancanza di un piano di bacino adeguato, si devono ritenere applicabili le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato di cui al punto 3.1a dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con DPCM 29/09/1998, all'intera superficie delle aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno pari o inferiore a 200 anni individuabili nelle mappe di pericolosità redatte in attuazione dalla Direttiva Alluvioni (direttiva 2007/60/CE).

Alla luce di tale quadro di pianificazione e normativo e ai fini dell'attuazione del PGRA con riguardo alla pianificazione di emergenza, territoriale e urbanistica la Regione Emilia Romagna ha emanato la DGR 1300/2016 “*Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del progetto di Variante al PAI e al PAI delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del Fiume Po con Deliberazioni n.*

5/2015". In data 07/12/2016 con Delibera Comitato Istituzionale n. 5 è stata adottata la variante alle norme del PAI Po e del PAI Delta.

Si prende atto che nella Relazione di Quadro Conoscitivo del PSC sono state assunte le indicazioni delle mappe di Pericolosità e le mappe del Rischio del Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGR) che discendono dal reticolo naturale principale (RP); mentre non sono state prese in considerazione le mappe di pericolosità e rischio che derivano dal reticolo secondario di Pianura (RSP). La Deliberazione di Giunta Regionale n.1300 del 01/08/2016 definisce nelle disposizioni generali la metodologia per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai fini dell'attuazione del PGR

- 2. Si ritiene pertanto necessario integrare i documenti di Piano inserendo nella cartografia di quadro conoscitivo la cartografia della pericolosità che deriva dal Reticolo secondario di Pianura e considerato che tale cartografia individua zone a pericolosità P2 e P3 e che in particolare per la maggior parte le zone a pericolosità P3 ricadono entro aree A3 individuate dal PSC, si ritiene necessario uno specifico approfondimento in merito, dando applicazione alle disposizioni della DGR 1300/2016 e nelle valutazioni di Valsat relative agli ambiti ARS/ARR/APR deve essere tenuta in considerazione tale condizione di pericolosità segnalata dal PGR.**

Elaborati

Schede di Classificazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico-architettonico

Con riferimento all'elaborato di Stralcio delle schede – Classificazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico-architettonico (stralcio vPSC/C) si prende atto delle modifiche relative ad alcuni edifici soggetti a tutela del PSC per correzione di errori materiali e per l'aggiornamento di un vincolo ex D.Lgs 42/2004 recentemente introdotto sul complesso di Villa Cavazza;

- 3. si rileva che rispetto alle schede del PSC vigente le schede proposte per gli edifici oggetto di modifica risultano semplificate ovvero vengono eliminate alcune voci descrittive che meglio identificavano il bene e ne motivavano la categoria di intervento proposta per lo stesso: “tipologia dell'insediamento” e “stato di conservazione dei caratteri originali”. Ugualmente nelle note per alcuni edifici sono state eliminate informazioni relative alla struttura e tipologia. Si considera che la conoscenza di tali informazioni, già presenti nel piano, mantenga la propria utilità e quindi se ne riterrebbe utile il ripristino.**

Norme tecniche di attuazione

Con riferimento all'elaborato delle Norme Tecniche di Attuazione si rileva quanto di seguito riportato.

ART.23 Aree con presenza di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti ed elementi della centuriazione

Con riferimento alle “Aree con presenza di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti” l'art.23 al comma 2 afferma che “sono rappresentate, con apposita grafia, nelle tavole vPSC/T.2 del PSC e corrispondono alle aree di cui al comma 2 dell'art. 41A delle NTA del PTCP.” Considerato che il PTCP non individua nel territorio del Comune di Bomporto nessuna zona di cui all'art.41A comma 2 e che tale individuazione ha carattere comunale

- 4. si ritiene che il richiamo al PTCP ed il rimando esplicito alle prescrizioni dello stesso non sia coerente. L'Amministrazione Comunale su tali aree deve formulare una idonea disciplina finalizzata, se desiderato, ad applicare una tutela equivalente a quella dell'art.41 A del PTCP.**

Per quanto riguarda gli elementi della centuriazione introdotti dal PSC e quelli di cui all'art.41 B delle Norme del PTCP si fa presente che il Piano provinciale individua un solo elemento in corrispondenza del Cavo Minutara in confine con Modena. Ai sensi di quanto disposto dal citato art. 41 B comma 5 del PTCP: “5. (D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti parziali di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a: a) assumere le perimetrazioni e le localizzazioni di cui al precedente comma 2, ovvero proporre integrazioni, modifiche, ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico secondo le procedure dettate dall'art. 22 della L.R. 20/2000; b) accertare le caratteristiche degli elementi sottoposti a tutela; c) articolare opportune discipline normative con riferimento alle disposizioni del presente articolo.” e considerato che non sono state avviate le procedure di cui all'art. 22 della L.R. 20/2000:

- 5. si ritiene necessario individuare separatamente gli elementi di tutela introdotti con lo strumento urbanistico comunale formulando una idonea disciplina finalizzata, se desiderato, ad una tutela equivalente a quella di cui all'art.41 B del PTCP.**

Art. 25 Fasce di espansione inondabili

In relazione alle modifiche dei commi 5 e 7 dell'art.25 del PSC:

- 6. si chiede di ripristinare la dicitura “nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia e comunque previo parere favorevole dell'Ente o Ufficio preposto alla tutela idraulica.” ai sensi dell'art.9 comma 6 del PTCP.**
- 7. In merito al comma 6 si chiede di ripristinare la dicitura “e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, al fine di favorire il formarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi**

tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica irrigazione e difesa del suolo”, ai sensi dell'art.9 comma 7 del PTCP.

Con riferimento al comma 10 dell'art.25 del PSC si fa presente che il PTCP all'art.9 commi 15 e 16 assegna alle infrastrutture ed attrezzature previste nelle fasce di espansione inondabili e nelle zone di tutela ordinaria unicamente una finalità ricreativa per attività del tempo libero, scientifico culturale e didattiche al fine di preservare e migliorare la primaria fruizione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale

8. Deve osservarsi che gli interventi volti alla realizzazione di attrezzature sportive di cui al comma 10 dell'art.25 del PSC non risultano coerenti con le disposizioni del Piano provinciale e pertanto si chiede di ricondurre tali interventi alle finalità prescritte dall'art.9 del PTCP, ovvero usare la medesima dicitura di cui all'art.26 comma 8 (ex. 10) del PSC.

CAPO III AREE INTERESSATE DA RISCHI NATURALI

Alla luce della proposta normativa relativa agli art. 39, 39bis, 40 e con riferimento alle aree A1a, A1b, A2a, A2b, A3 in sintesi si ha che:

	Territorio urbano	Territorio rurale
AREE	INTERVENTI	INTERVENTI
A1a	NON AMMESSA: la nuova costruzione	NON AMMESSA: la nuova costruzione AMMESSA: Ristrutturazione edilizia
A1b	NON AMMESSA: la nuova costruzione	AMMESSE: Nuove costruzioni (ove previste dalle Norme) e Ristrutturazione edilizia
A2a	NON AMMESSA: la nuova costruzione	AMMESSE: Nuove costruzioni (ove previste dalle Norme) e Ristrutturazione edilizia
A2b	AMMESSI:Tutti gli interventi	AMMESSI:Tutti gli interventi
A3	AMMESSI:Tutti gli interventi	AMMESSI:Tutti gli interventi

Considerate le definizioni delle Aree a diversa pericolosità/criticità idraulica, con particolare riguardo per le aree A2b riportata all'art.39bis *"Aree morfologicamente depresse ad elevata criticità idraulica, caratterizzate da condizioni di ristagno e deflusso idrico difficoltoso, corrispondenti alle aree contraddistinte da elevata pericolosità idraulica in relazione alla morfologia depressa, con condizioni di ristagno e deflusso idrico difficoltoso. Corrispondono a quelle parti del territorio, che per propria conformazione naturale, sono soggette a rischio non solo in caso di esondazioni ma anche nel caso di eventi pluviometrici di eccezionale durata e/o intensità, che possono mettere in crisi la rete scolante o produrre ristagni di acqua, specialmente laddove siano favoriti anche dalla scarsa permeabilità delle litologie superficiali. Tali aree si trovano in comparti morfologici allagabili e sono caratterizzate da condizioni altimetriche particolarmente critiche."* e le

aree A3 all'art.40 *“Le aree A3 "Aree ad elevata criticità idraulica, con battente idrico < 1.00 m" così ridefinite, rappresentate con apposita grafia nelle tavole vPSC/T.1A del PSC, corrispondono a quella parte di territorio in cui è stata riconosciuta una condizione di rischio alta in conseguenza di una rottura arginale, con battenti idrici che rimangono tuttavia ad altezze inferiori ad 1.00 m”* e in analogia le definizioni delle aree A1b (aree ad elevata pericolosità) e A2a (aree ad elevata criticità); verificato che le disposizioni normative ammettono le stesse tipologie di intervento:

- 9. si chiede all'Amministrazione di chiarire e motivare con quali criteri ad aree a diverso grado di pericolosità e criticità e con condizioni morfologiche differenti, vengano attribuite norme di carattere edilizio ed urbanistico uguali. Inoltre pare necessario un approfondimento in relazione alla elevata pericolosità delle aree A2b con particolare riguardo per gli eventi pluviometrici di eccezionale durata e/o intensità, che possono mettere in crisi la rete scolante o produrre ristagni di acqua in relazione alla presenza entro queste aree di ambiti consolidati. In relazione a tali aspetti si rimanda al parere dell'ente/ufficio preposto alla tutela idraulica e rischio alluvione da richiedersi in tutti i casi in cui si dia luogo ad un incremento urbanistico nelle aree classificate A2b. In tal senso dovrà essere aggiornata la normativa.**
- 10. In relazione al principio di invarianza idraulica, come si evince dalla carta 2.3 del PTCP 2009, l'intero territorio comunale di Bomporto ricade entro il *“limite delle aree soggette a criticità idraulica”* di cui all'art. 11 del PTCP e pertanto il principio di invarianza idraulica, per i nuovi insediamenti e infrastrutture, e il principio di attenuazione idraulica, per gli interventi di recupero e riqualificazione di aree urbane, devono essere applicati all'intero territorio comunale ai sensi delle disposizioni dei commi 8 e 10 dell'art.11 del PTCP. Si ricorda infine che in tutto il territorio comunale devono essere applicate le disposizioni di cui all'art.11 commi 10 e 11 relative al territorio rurale. Le NTA del PSC dovranno pertanto essere adeguate.**
- 11. Con riguardo alla proposta della variante al PSC relativa alle *“opere di difesa idraulica, che garantiscano la protezione dei fabbricati rispetto ad una eventuale rottura locale dell'argine [...] la cui garanzia di tenuta strutturale dovrà essere asseverata dal progettista, dovranno essere realizzati mediante una barriera di protezione da posizionarsi opportunamente tra l'edificio da proteggere e l'arginatura potenzialmente soggetta a rottura”* previste dalle norme di cui agli art.39, 39 bis si rimanda al parere dell'ente/ufficio preposto alla tutela idraulica e rischio alluvione da richiedersi in sede di pianificazione operativa/attuativa o di progettazione delle suddette opere idrauliche. In tal senso dovrà essere aggiornata la normativa.**

Art. 43 Ambiti urbanizzati a prevalente destinazione residenziale (AC)

Con riguardo al comma 6. dell'art.43 *“Negli ambiti a prevalente destinazione residenziale edificabili sulla base di piani urbanistici attuativi approvati, le eventuali varianti che si rendano necessarie per introdurre, negli strumenti urbanistici attuativi, modifiche sostanziali all'assetto funzionale e dimensionale del comparto, devono essere previste nell'ambito di un POC che fisserà, eventualmente, sulla base di uno specifico accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, i nuovi parametri urbanistici ed edilizi e le condizioni all'attuazione, anche al fine di garantire coerenza con lo schema planivolumetrico originario eventualmente avviato e comunque con il PSC”.*

Art. 44 Ambiti urbanizzati a prevalente destinazione produttiva (AP)

Con riguardo ai commi 4 (ex-8) e 5 dell'art.44: *“4 (l) Gli ambiti AP sono normalmente soggetti ad intervento diretto. Il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, e s.m., ovvero in base a specifiche esigenze di interesse pubblico può prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante piano urbanistico attuativo (PUA), anche **modificando il perimetro degli ambiti individuati dal presente PSC**, per ricomprendere aree destinate o da destinare a parcheggi o viabilità o a verde pubblico, da assoggettare a progettazione unitaria. Per gli ambiti così individuati saranno applicati parametri urbanistici ed edilizi indicati dal POC, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti NTA. 5. Negli ambiti a prevalente destinazione produttiva edificabili sulla base di piani urbanistici attuativi approvati, le eventuali varianti che si rendano necessarie per introdurre, negli strumenti urbanistici attuativi, **modifiche sostanziali all'assetto funzionale e dimensionale del comparto**, devono essere previste nell'ambito di un POC che fisserà, eventualmente, sulla base di uno specifico accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, i nuovi parametri urbanistici ed edilizi e le condizioni all'attuazione, anche al fine di garantire coerenza con lo schema planivolumetrico originario eventualmente avviato e comunque con il PSC”.*

12. in coerenza con le disposizioni della LR 20/2000 art. 28 comma 2 lettera f) in cui si dispone che il PSC *“individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'allegato, stabilendone gli obiettivi sociali, FUNZIONALI, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali”* e quanto previsto all'art. 30 comma 1bis *“Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti”* si osserva che l'attuazione tramite POC delle previsioni di PSC in ordine alle destinazioni funzionali previste dalla LR 15/2013 non può avvenire a modifica del PSC. Si ritiene pertanto necessario conformare a tali normative gli artt. n. 43 e 44 delle NTA.

Art.45 comma 7 - Art 46 comma 7 - Art.47 comma 6

Negli articoli citati si prevede che *“L'indice UT potrà essere incrementato dal POC, al di fuori del range, esclusivamente per la realizzazione di attrezzature di servizio (dotazioni territoriali).”* Deve considerarsi che il range di variazione dell'indice UT è fissato sia dalle NTA del PSC che, come

valori di sostenibilità massima, dalle schede di VALSAT. Si preordina quindi una norma di PSC che consente al POC di apportare variante al PSC, sia al di fuori delle ipotesi di sostenibilità del piano che in contraddizione con il disposto legislativo sovraordinato dell'art. 30 comma 1bis della LR 20/2000 che prescrive che il POC non possa apportare varianti al PSC.

13. Le citate previsioni dovranno essere modificate al fine di garantire la conformità del piano sia alla sua Valsat che all'art.30 commi 1 bis e 2 della LR 20/2000.

CAPO III - TERRITORIO RURALE

In relazione ai commi 4 e 13 dell'art.49 si segnala, per opportuna collaborazione, che nella cartografia del RUE vigente ed adottato non sono identificati né gli edifici di cui al comma 4 né quelli di cui al comma 13.

Con riferimento al comma 20 (ex-21) dell'art.49 del PSC si segnala che

- il comma si riferisce agli ambiti ARP, AVA_1, e AVA_2, ma nel disporre che il POC possa prevedere attrezzature recettive e di servizio cita anche gli ambiti ARPS, a cui il comma non è riferito;
- *“le attrezzature private di interesse generale per la realizzazione di maneggi, attrezzature sportive e simili”* che si afferma possano essere individuate dal POC, quando non connesse all'attività agricola, sono da riconoscersi come attività produttive e pertanto non compatibili con il territorio rurale, ai sensi dell'art. A21 della LR 20/2000;
- la disposizione ai sensi della quale *“Il POC potrà prevedere che tali aree attrezzate siano corredate da attrezzature ricettive e di servizio, per le quali, negli ambiti ARPS, ARP e AVA_1 potranno essere utilizzati solo edifici esistenti, mentre negli ambiti AVA_2 potranno essere realizzati nuovi edifici all'uopo destinati”* non è conforme alla LR20/2000 che ammette la realizzazione di nuove costruzioni in territorio rurale soltanto qualora necessarie alla conduzione del fondo agricolo.

14. alla luce di tali considerazioni si chiede l'adeguamento del piano alle sovraordinate disposizioni (art. A21 LR 20/2000) che legano gli interventi nel territorio rurale alla conduzione del fondo agricolo .

15. In relazione al comma 24 dell'art.49 si evidenzia come la proposta normativa introdotta con la presente variante (*In tutti gli ambiti del territorio rurale il POC ... possa prevedere l'acquisizione ... di aree e fabbricati necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali*) non possa andare disgiunta dalla necessità, in sede di attuazione delle suddette dotazioni¹, di procedere introducendo le

¹ se aree e fabbricati da acquisirsi sono in territorio rurale deve concludersene che le dotazioni che si vorrebbero realizzare non sono previste dal PSC e poiché il POC non può modificare il piano sovraordinato, si potrà procedere al coordinamento dopo l'acquisizione.

necessarie modifiche al PSC attraverso l'adozione delle specifiche procedure (Art. 36ter e seguenti LR 20/2000) per la realizzazione di opere pubbliche. Si ritiene pertanto opportuno meglio formulare l'articolato al fine di garantire la coerenza della pianificazione urbanistica comunale.

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

Preso atto che la variante al RUE è stata adottata ai sensi dell'art.33 comma 1 della LR 20/2000, ma che tale variante al Regolamento Edilizio, completa di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, è stata trasmessa alla Provincia di Modena insieme alla Variante al PSC adottato; per dovuta collaborazione si riportano le seguenti note relativamente all'elaborato testuale delle Norme ed alla Cartografia.

Norme

Art.10 Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

In merito ai contenuti del PUA e con particolare riferimento alla lettera q del comma 2 con riguardo alla relazione idraulica

16. si ritiene necessario di integrare l'elenco delle informazioni richieste con riferimento al tema del rischio di alluvione così come definito al punto 5.2 della DGR 1300/2016.

Art.37 Aree di interesse ambientale in ambiti residenziali ad assetto urbanistico consolidato

Con riferimento al comma 2 viene introdotta una sotto-categoria degli ambiti AC_0 ovvero AC_0* *“ricadenti nelle aree A1a, A1b, A2a di rischio idraulico riconosciute libere da edificazione alla data di adozione della variante al RUE e che siano state riclassificate come AC_0 da altra classificazione precedente”*

17. tali aree non sono rappresentate nella cartografia di RUE; si rende necessario integrarla.

SEZIONE II – TERRITORIO RURALE

Art.44 Prescrizioni particolari per il territorio rurale comma 9 (ex comma 10)

Nella Cartografia di RUE non sono individuati edifici con l'asterisco blu, citati in norma.

18. Si rende opportuna una verifica della cartografia e del testo normativo che renda coerenti gli elaborati.

art.55 bis Prescrizione per la riduzione del rischio idraulico

Con riferimento alle disposizioni di questo articolo in relazione alle aree A1a, A1b A2a per le quali si prevede la realizzazione di *“adeguate difese idrauliche, che garantiscano la resistenza dei fabbricati rispetto ad un'eventuale rottura locale dell'argine e che garantiscano la resistenza dei fabbricati rispetto al rischio idraulico derivante dagli elevati battenti idrici connessi con un'eventuale rottura locale dell'argine. Il progetto delle opere di protezione idraulica, che dovrà essere presentato nell'ambito del procedimento relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia, dovrà*

asseverare la garanzia di tenuta strutturale delle opere idrauliche che dovranno essere realizzate mediante l'esecuzione:

- di una barriera di protezione da posizionarsi opportunamente tra l'edificio da proteggere e l'arginatura potenzialmente soggetta a rottura; tale barriera dovrà essere opportunamente progettata, sia in termini tipologici che dimensionali, in modo tale da contrastare i battenti e le spinte prodotte dalla propagazione dell'onda uscente dalla rotta arginale, così da proteggere efficacemente le strutture edificate; lo sviluppo da assegnare alla barriera potrà essere di tipo lineare o con andamento a "C" o, laddove necessario, potrà prevedere la chiusura completa dell'area da difendere. L'impossibilità a realizzare tale barriera di protezione per mancanza di spazio fisico escluderà la possibilità di procedere alla realizzazione di nuovi interventi edilizi;
- di una barriera di protezione di altezza adeguata definita in funzione dei battenti idrici stimati per l'area e riportati nella tavola QC/vPSC_t.idr, considerando un franco di sicurezza aggiuntivo di almeno 50 cm. La barriera dovrà essere posizionata sull'intero perimetro dell'edificato, in modo da garantirne la protezione, favorendo lo scarico delle acque interne all'area arginata, mediante una valvola di non ritorno;"

19. in sede di pianificazione operativa/attuativa si dovranno acquisire i pareri dei competenti Enti/Uffici preposti alla tutela idraulica e rischio alluvione.

Cartografia

Dal confronto tra le tavole della cartografia di RUE vigente e della variante adottata emergono alcune variazioni di ambiti urbanistici che non rientrano fra le modifiche considerate nella Valsat di RUE a pag. 7:

- una porzione del DOT_S - *attrezzature di servizio esistenti* presso il centro sportivo di Bomporto viene riclassificato come AC_0 – aree di interesse ambientale in ambiti residenziali ad assetto urbanistico consolidato
- i due ambiti AP_2 - *aree per attività terziarie, direzionali, commerciali, ricettive, ad assetto urbanistico consolidato* del RUE vigente posti presso la Panaria Bassa incrocio SP Ravarino-Carpi vengono riclassificati come AC_2 - *aree di trasformazioni per usi residenziali* nella variante.

20. Si ritiene che innanzitutto tali modifiche debbano essere evidenziate nella relazione di RUE ed essere accompagnate dalla prescritta valutazione/motivazione nella relazione di sostenibilità ambientale e territoriale del RUE.

PARERE MOTIVATO in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e all'art.5 della L.R. 20/2000 e s.m.i. VALUTAZIONE

21. Si richiamano innanzitutto i pareri di ARPAE prot.1108 del 20/01/2017 acquisito agli atti della Provincia con prot. 2555 del 23/01/2017 (ALLEGATO 1) e AUSL prot. 18630/17 del 20/03/2017 acquisito con prot. 11563 del 21/03/2017 (ALLEGATO 2) di cui si fanno proprie le valutazioni e conclusioni, alle quali ci si deve adeguare in sede di approvazione.

VAS-Valsat del PSC Rapporto ambientale della Variante al PSC

Ambiti territoriali

Villavara – Ambito produttivo consolidato AP e ambiti APR

Con riferimento alla località Villavara la variante propone lo stralcio degli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi APR_III, APR_IV, APR_V, ubicati a Villavara in quanto le risultanze dello Studio idraulico evidenziano un rischio di esondabilità e pericolosità idraulica dell'area. Richiamato quanto espresso nel parere preliminare della Provincia di Modena nell'ambito della Conferenza di pianificazione (prot.82113 del 10/09/2015); considerato quanto controdedotto dall'Amministrazione Comunale in merito, e quanto ribadito dalla Provincia di Modena nel parere definitivo prot. 89372 del 08/10/2015.

Visti gli elaborati del Piano adottato con particolare riferimento alle Norme tecniche di Attuazione del PSC, del RUE ed alla Valsat e considerato che non si è proceduto ad una riclassificazione dell'ambito produttivo consolidato né è stata introdotta una specifica disciplina in merito né dal PSC né dal RUE.

Visti i pareri che ARPAE ha prodotto nell'ambito della Conferenza di Pianificazione (parere preliminare prot.11495 del 10/09/2015) e nello specifico il parere finale prot. 12720 del 09/10/2015 che così si esprime: *"Circa l'eliminazione della previsione di ampliamento del comparto industriale in loc. Villavara e la criticità dovuta al fatto che, in base al parere di AIMAG, "...ogni eventuale incremento qualiquantitativo di reflui derivanti dall'ampliamento o dalla trasformazione degli insediamenti esistenti sarà subordinato al collettamento dell'intero agglomerato al depuratore comunale..." e che pertanto, secondo le controdeduzioni, si intenderà subordinare le richieste di titoli abilitativi all'attività edilizia, al collettamento al depuratore comunale dell'intero agglomerato, si ritiene che tale criticità di fatto si traduca in una possibile immobilizzazione delle trasformazioni ed ampliamenti nelle attività già insediate. Da un punto di vista ambientale, non può ritenersi nemmeno perseguibile l'adozione di sistemi di depurazione privati con scarico in corsi d'acqua superficiali, in agglomerati già serviti dal pubblico sistema fognario".* Visto il parere prodotto sui documenti adottati che si esprime in questi termini: *"si evidenzia che l'eliminazione delle previsioni produttive di Villavara ... riporta alla luce le criticità già evidenziate dalla Scrivente Agenzia, in sede di Conferenza di Pianificazione, relativamente al sistema fognario/depurativo della frazione. Non risultano infatti inseriti in questa Variante elementi aggiuntivi che portino a ritenere in via di*

risoluzione la problematica segnalata (si veda ultimo capoverso del punto 5.2 Dotazioni ecologiche e qualità ecologico-ambientale – della Relazione illustrativa della Variante di PSC – vPSC/R e l'art.47 comma 11 lett e) delle NTA PSC). Di seguito, si riporta e si riconferma l'osservazione precedentemente espressa, precisando che il parere AIMAG, rilasciato in data 16/11/2016, non affronta la problematica, rimandando approfondimenti e verifiche inerenti i sottoservizi in sede di POC: "Circa l'eliminazione della previsione di ampliamento del comparto industriale in loc. Villavara e la criticità dovuta al fatto che, in base al parere di AIMAG (rilasciato in sede di Conferenza di Pianificazione) "...ogni eventuale incremento quali-quantitativo di reflui derivanti dall'ampliamento o dalla trasformazione degli insediamenti esistenti sarà subordinato al collettamento dell'intero agglomerato al depuratore comunale.." e che pertanto, secondo le controdeduzioni, si intenderà subordinare le richieste di titoli abilitativi all'attività edilizia, al collettamento al depuratore comunale dell'intero agglomerato, si ritiene che tale criticità di fatto si traduca in una possibile immobilizzazione delle trasformazioni ed ampliamenti nelle attività già insediate. Da un punto di vista ambientale, non può ritenersi nemmeno perseguibile l'adozione di sistemi di depurazione privati con scarico in corsi d'acqua superficiali, in agglomerati già serviti dal pubblico sistema fognario. Si evidenzia come pertanto sia necessario programmare, in tempi brevi, l'adeguamento del sistema fognario/depurativo del comparto, richiedendo all'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato e ad ATERSIR l'inserimento dello stesso nel prossimo piano degli investimenti, senza attendere la prima richiesta di ampliamento di una delle ditte presenti.". Evidenziato che in sede di controdeduzioni ai pareri presentati in conferenza di pianificazione l'Amministrazione comunale si era così espressa: "In relazione alla situazione del sistema fognario depurativo di Villavara si condivide la necessità che gli interventi sull'esistente che comportino un incremento quali-quantitativo di reflui venga subordinato nell'ambito del parere AIMAG relativo alla richiesta del titolo abilitativo all'attività edilizia, al collettamento al depuratore comunale".

Richiamato anche quanto concordemente stabilito nell'Accordo di Pianificazione sottoscritto.

22. Al fine di garantire la sostenibilità del PSC/RUE nel merito specifico dell'Ambito produttivo esistente a Villavara, in attuazione di quanto proposto in sede di controdeduzioni, si dovrà inserire nel piano (PSC/RUE) la seguente previsione normativa: "In relazione alla situazione del sistema fognario depurativo di Villavara si rende necessario che per tutti gli interventi sull'esistente che comportino incremento del carico urbanistico e/o un incremento quali-quantitativo di reflui venga previsto il collettamento al depuratore comunale, previa verifica della capacità depurativa dello stesso impianto".

ARR II e ARR III

Con riferimento agli ambiti di riqualificazione urbana ARR_II e ARR_III da attuare a seguito della delocalizzazione o della dismissione delle attività produttive esistenti, ritenute incongrue con i

tessuti residenziali, considerate le disposizioni di cui all'art.46 delle Norme di PSC circa l'attuazione di tali ambiti tramite POC

23. si ritiene che la misura indicata nella scheda di Valsat al fine di ridurre gli impatti negativi relativamente a suolo-sottosuolo e acque di demandare al PUA “*l'indagine specifica del sito che ne documenti la storia, attraverso la ricostruzione delle attività insediate nel sito medesimo al fine di valutare eventuali rischi di inquinamento per il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee. Nel caso in cui non sia possibile produrre tale documentazione o quando da tale documentazione risulti che il sito è stato interessato da attività industriali, commerciali o artigianali potenzialmente a rischio di inquinamento per il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee, il soggetto attuatore dovrà provvedere all'esecuzione di una indagine preliminare che accerti lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente definendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, dei primi strati del sottosuolo e delle acque sotterranee in un areale congruo, presumibilmente interessato dalle attività svolte.*” debba necessariamente essere anticipata in sede operativa di POC, in quanto la valutazione di eventuali rischi di inquinamento del suolo, sottosuolo e acque sotterranee costituisce fattore escludente o di non sostenibilità ambientale e territoriale relativamente a tali ambiti per i quali è prevedibile l'insediamento rispettivamente di 179 e 46 alloggi (nr.max).

Osservazioni pervenute e modifiche d'ufficio

Come citato in premessa sono pervenute nella fase di deposito 18 osservazioni. Si ritiene necessario innanzitutto venga stabilita la loro pertinenza in relazione alle modifiche al PSC/RUE proposte con la presente variante. Qualora l'accoglimento delle medesime comportasse incrementi del carico insediativo vuoi in ambito urbano che in territorio rurale, il loro inserimento nel piano comporterebbe la necessità della relativa valutazione di sostenibilità di tali incrementi con riguardo al tema del consumo di suolo, della impermeabilizzazione, in relazione all'applicazione del principio di invarianza idraulica nel territorio rurale (art.11 del PTCP 2009) ed alla capacità delle reti di supportare tali aumenti. Allo stato degli atti non si trovano in atti integrazioni della VALSAT relativamente al tema osservazioni e pertanto il presente parere non si esprime in merito.

Ritenuto che gli impatti ambientali derivanti, nel loro insieme, dalla realizzazione della presente Variante al Piano Strutturale del Comune di Bomporto sono riconoscibili come significativi in relazione al dimensionamento residenziale e produttivo messo in campo dal Piano, ma opportunamente mitigabili nel rispetto delle valutazioni di sostenibilità effettuate, come da integrarsi con le presenti valutazioni.

Tenuto conto dei pareri espressi da ARPA , AUSL e da tutti gli enti in premessa citati.

Per tutto quanto precede si esprime il seguente

PARERE MOTIVATO AMBIENTALE

Sulla base della documentazione che costituisce la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T./VAS), tenuto conto dei pareri espressi dalle autorità ambientali e dall'autorità procedente nell'ambito dei procedimenti complessivamente svolti nel corso della formazione del PSC, si ritiene di

ESPRIMERE PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE

sulla Variante al Piano Strutturale del Comune di Bomporto relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 **a condizione del recepimento nel piano di quanto espresso ai precedenti punti dell'istruttoria di riserve urbanistiche e della presente (punti da 1 a 23).**


Si rammenta infine che, ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. b del D.Lgs.152/2006, l'atto di approvazione del P.S.C. deve illustrare in un apposito elaborato allegato *“una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate...”*.

CONCLUSIONI

Si propone pertanto che il Presidente **sollevi le RISERVE relativamente ai punti da 1 a 20 dell'istruttoria di riserve urbanistiche e faccia proprio quanto previsto ai punti da 21 a 23 del Parere motivato per la VAS.**

Ing. Amelio Fraulini

il Dirigente
Arch. Antonella Manicardi



ALLEGATO 1

parere ARPAE prot.1108 del 20/01/2017

acquisito agli atti della Provincia con prot. 2555 del 23/01/2017

Pratica n.28751/16

Al Comune di Bomporto
Area Tecnica - Servizio Urbanistica
P.zza Matteotti, 34
41030 – Bomporto (Mo)
comune.bomporto@cert.comune.bomporto.mo.it

All' Azienda U.S.L. di Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio
Igiene Pubblica - Area Disciplinare Igiene del
Territorio e dell'Ambiente costruito
Sede di Modena
dps@pec.ausl.mo.it

Alla Provincia di Modena
Servizio Pianificazione Territoriale
Via Martiri della Libertà, 34
41121 – Modena
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Oggetto: Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC), al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e alla Classificazione Acustica Comunale del Comune di Bomporto, ai sensi degli artt. 32 e 33 della L.R.n. 20/2000 e dell'art.3 della L.R.n. 15/2001 - Adozione – Deliberazione C.C. n. 30 del 27/07/2016.
Parere ambientale ai sensi dell'art. 41 della L.R.n. 31/2002 e dell'art. 3 della L.R.n. 15/2001.

Con riferimento alla Vs richiesta di parere, Prot.n.71944 del 23/09/2016, acquisita agli atti della scrivente Agenzia con Prot.n.17668 del 26/09/2016 inerente l'oggetto, esaminati gli elaborati consultabili ai link indicati nella comunicazione inviata dal Comune di Bomporto, acquisita agli atti con Prot.n.17560 del 22/09/2016 e i pareri degli Enti gestori del Servizio Idrico Integrato e del Consorzio di Burana, trasmessi con Prot.n.714 del 17/01/2017, acquisiti con Prot.n.833 del 17/01/2017, si esprimono le seguenti osservazioni e considerazioni di carattere ambientale.

PREMESSA

Le varianti al PSC e al RUE in esame hanno come obiettivo primario la valutazione della pericolosità idraulica e l'adozione di misure preventive di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale, nonché l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai disposti della LR 15/2013 – Semplificazione e applicazione del principio di “non duplicazione della normativa sovraordinata”.

La **Variante al PSC** è stata adottata a seguito della conclusione della fase procedimentale preliminare, relativa all'indizione della Conferenza di Pianificazione, alla quale ARPAE ha partecipato rilasciando il proprio Contributo Istruttorio di competenza, con Prot.n.12720 del 09/10/2015 e alla stipula del relativo Accordo di Pianificazione tra il Comune di Bomporto e la Provincia di Modena.

La variante al PSC opera la revisione delle previsioni assunte nella versione originaria del PSC e comprende:

- modifiche cartografiche e normative, in recepimento dello Studio Idraulico;
- modifiche per aggiornamento di reti tecnologiche e vincoli;
- modifiche in adeguamento alle recenti disposizioni legislative regionali in materia di semplificazione e di disciplina del mutamento d'uso.

La **Variante al RUE** riguarda modifiche normative e cartografiche, sia in adeguamento alle recenti disposizioni legislative regionali in materia di semplificazione e di disciplina del mutamento d'uso, che a seguito delle risultanze dello Studio Idraulico.

Contestualmente all'adozione della presente variante di PSC-RUE, è stata adottata anche una **variante alla Classificazione acustica comunale** ai sensi dell'art.3 della L.R.15/2001. Con questa vengono apportate modifiche alle classi assegnate alle aree oggetto della presente variante di PSC-RUE, ma anche ad altre aree modificate con precedenti varianti urbanistiche, ciò al fine di rendere coerenti gli strumenti urbanistici comunali in vigore.

Il parere, da intendersi rilasciato ai sensi della L.R.15/2001, viene espresso al paragrafo "MODIFICHE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE".

QUADRO COMPLESSIVO DEI CONTENUTI DELLA PRESENTE VARIANTE DI PSC

Lo Studio Idraulico e le relative risultanze, integrati con questa variante nel QC del PSC, hanno evidenziato rischi di esondabilità e pericolosità idraulica, tali da imporre lo **stralcio degli ambiti** di possibile trasformazione urbana **per usi produttivi APR_III, APR_IV, APR_V, previsti a Villavara e dell'ambito residenziale ARS_V nel capoluogo di Bomporto**. Per gli ambiti confermati vengono invece integrate le schede di VAS-Valsat, inserendo specifiche prescrizioni attuative.

- In merito a quanto sopra, per quanto di competenza, si esprime **parere favorevole e si confermano le prescrizioni inserite, nelle schede di VAS-Valsat**; tuttavia si evidenzia che **l'eliminazione delle previsioni produttive di Villavara** può sì modificare in termini positivi le ricadute sul territorio per quanto riguarda il sistema delle infrastrutture per la mobilità, il rumore, la qualità dell'aria, i temi energetici e quelli relativi a agricoltura/paesaggio/ecosistemi, ma riporta alla luce le criticità già evidenziate dalla Scrivente Agenzia, in sede di Conferenza di Pianificazione, relativamente al sistema fognario/depurativo della frazione. Non risultano infatti inseriti in questa Variante elementi aggiuntivi che portino a ritenere in via di risoluzione la problematica segnalata (si veda ultimo capoverso del punto 5.2 Dotazioni ecologiche e qualità ecologico-ambientale – della Relazione illustrativa della Variante di PSC – vPSC/R e l'art.47 comma 11 lett e) delle NTA PSC). Di seguito, si riporta e si riconferma l'osservazione precedentemente espressa, precisando che il parere AIMAG, rilasciato in data 16/11/2016, non affronta la problematica, rimandando approfondimenti e verifiche inerenti i sottoservizi in sede di POC:

“ Circa l'eliminazione della previsione di ampliamento del comparto industriale in loc. Villavara e la criticità dovuta al fatto che, in base al parere di AIMAG (rilasciato in sede di Conferenza di Pianificazione) “...ogni eventuale incremento quali-quantitativo di reflui derivanti dall'ampliamento o dalla trasformazione degli insediamenti esistenti sarà subordinato al collettamento dell'intero agglomerato al depuratore comunale..” e che pertanto, secondo le controdeduzioni, si intenderà subordinare le richieste di titoli abilitativi all'attività edilizia, al collettamento al depuratore comunale

dell'intero agglomerato, si ritiene che tale criticità di fatto si traduca in una possibile immobilizzazione delle trasformazioni ed ampliamenti nelle attività già insediate. Da un punto di vista ambientale, non può ritenersi nemmeno perseguibile l'adozione di sistemi di depurazione privati con scarico in corsi d'acqua superficiali, in agglomerati già serviti dal pubblico sistema fognario.

Si evidenzia come pertanto sia necessario programmare, in tempi brevi, l'adeguamento del sistema fognario/depurativo del comparto, richiedendo all'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato e ad ATERSIR l'inserimento dello stesso nel prossimo piano degli investimenti, senza attendere la prima richiesta di ampliamento di una delle ditte presenti.”

Con questa variante è stato inoltre previsto un aggiornamento del QC, delle tavole di PSC, della Relazione Ambientale di VAS-Valsat e delle relative schede, in merito agli edifici di interesse storico, alle reti ed attrezzature tecnologiche (nuovo metanodotto e aggiornamento della rete degli elettrodotti di alta e media tensione).

Per quanto riguarda **l'aggiornamento del PSC con la rete degli elettrodotti sia ad alta, che a media tensione**, nella tavola vPSC/T.1A - Sistema delle Tutele, vengono riportati i tracciati delle linee elettriche aggiornati al 2014, nel merito si rileva che:

- nella relazione di Valsat, vengono inserite tra gli “Elementi escludenti o fortemente condizionanti le previsioni insediative” le fasce di attenzione di linee elettriche ad alta e media tensione (Terna, RFI e ENEL); la nota³ precisa che le fasce ivi rappresentate al fine di avere indicazioni anche approssimative, riprendono quelle indicate nella normativa ormai superata.
Ai fini di una valutazione approssimativa, essendo tali fasce più ampie di quelle attualmente associate alle linee elettriche, è possibile ritenere più cautelativa la valutazione eseguita, tuttavia la norma prevede che alle linee elettriche esistenti venga associata una Distanza di Prima Approssimazione (DPA) che deve essere fornita dall'Ente gestore dell'infrastruttura;
- i tracciati non risultano corredati delle relative Distanze di Prima Approssimazione (DPA), fornite dall'Ente gestore delle infrastrutture che secondo l'art.A-25 della LR 20/2000, costituiscono dotazioni ecologiche ed ambientali. L'invito è pertanto quello di integrare le tavole di PSC;
- l'art.56 – Elettrodotti delle NTA del PSC viene semplificato, stralciando buona parte dell'articolato preesistente; si segnala in merito che, in carenza dell'evidenza grafica delle DPA o di altre distanze di riferimento assunte dal comune, in tale articolo non risulta chiaro in quali casi il soggetto attuatore deve presentare il rilievo dell'esatta posizione della linea elettrica;
- al comma 2 dello stesso art.56, si suggerisce di integrare l'elenco almeno con le seguenti norme regionali: DGR 978 del 12/07/2010 e DGR 2088 del 23/12/2013.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PSC

Per quanto riguarda le modifiche normative del PSC, introdotte con questa variante, si esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e considerazioni di carattere ambientale.

Art. 45 – Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)

Pur mantenendo fermo l'obiettivo di perseguire il rispetto dei limiti di classe III (leq 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno), anche in ambiti prossimi a strade e/o fasce di pertinenza delle infrastrutture (DPR 142/04), al comma 11 b) viene eliminata la prescrizione relativa alla necessità di verificare mediante apposito studio l'adeguatezza del clima acustico nelle aree oggetto di POC e PUA, mantenendola invece valida unicamente per l'ambito ARS_III.

In merito a ciò si ritiene, in generale, che sia necessario nei POC e nei PUA verificare, con misure e studi acustici, quali siano le aree idonee ad ospitare residenze o altri ricettori sensibili, al fine di consentire anche una corretta organizzazione planivolumetrica dell'ambito oggetto di trasformazione.

Al comma 13 d) è opportuno inserire la precisazione che, in sede di POC, oltre ad acquisire il parere dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, è necessario richiedere anche il parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), come previsto dalla DGR 201/16; nel merito si richiama anche la nota della stessa Agenzia Prot.n.41986 del 15/09/2016, che precisa modalità e documentazione necessaria ai fini dell'espressione dei pareri di competenza.

Art. 46 – Ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali (ARR)

Anche per gli ambiti ARR, al comma 11 b), pur mantenendo fermo l'obiettivo di perseguire il rispetto dei limiti di classe III (leq 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno), anche in ambiti prossimi a strade e/o fasce di pertinenza delle infrastrutture (DPR 142/04), viene eliminata la prescrizione relativa alla necessità di verificare mediante apposito studio l'adeguatezza del clima acustico nelle aree oggetto di POC e PUA, mantenendo invece tale precisazione nei capoversi successivi, relativi agli ambiti ARR_I e ARR_II.

In merito a ciò si ritiene, in generale, che sia necessario nei POC e nei PUA verificare con misure e studi acustici quali siano le aree idonee ad ospitare residenze o altri ricettori sensibili, al fine di consentire anche una corretta organizzazione planivolumetrica dell'ambito oggetto di trasformazione.

Si suggerisce, anche in questo articolo, di inserire al comma 12 d) la medesima precisazione segnalata all'art.45, circa l'acquisizione del parere di ATERSIR in sede di POC.

Al comma 16 si suggerisce di modificare il penultimo capoverso come segue:

~~“I risultati di tale piano di caratterizzazione indagine~~ preliminare dovranno essere trasmessi al Comune e ad Arpae, ~~che verificherà che il livello come attestazione del rispetto~~ delle concentrazioni-soglia di contaminazione (CSC) ~~previste~~ *previste* per legge (secondo i valori individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06) ~~non risulti superato~~. Pertanto il capoverso risulterebbe così costruito:

“I risultati di tale indagine preliminare dovranno essere trasmessi al Comune e ad Arpae, come attestazione del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per legge (secondo i valori individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06).”

L'ultimo capoverso può rimanere inalterato.

Art. 47 – Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR)

Con l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione di nuove aree, si condivide l'integrazione inserita al comma 3 del presente articolo.

La modifica inserita al comma 5, relativa alla possibilità di insediare usi riconducibili ad altre categorie funzionali, se e in quanto compatibili con il contesto di intervento, risulta condivisibile; tale modifica si ritiene correttamente completata dalla precisazione che vieta la realizzazione di abitazioni (neppure se finalizzate al personale di custodia), già contenuta nell'articolo.

Lo stralcio delle previsioni insediative in APR_III, APR_IV, APR_V, ha portato anche allo stralcio della possibilità, in questi ambiti, di costruire impianti di produzione energetica da biomasse, sebbene nel rispetto della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.51/2011.

Si ritiene opportuno evidenziare come questa scelta risulti essere coerente anche con le misure di promozione per la sostenibilità ambientale degli impianti di produzione di energia elettrica, definiti dal PAIR 2020 all'art.23, che ammettono l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile non emissiva; orientamento importante in particolare nei territori che rientrano nelle aree di superamento dei limiti di qualità dell'aria, come il Comune di Bomporto.

Al comma 9, che definisce prescrizioni acustiche e per la qualità dell'aria per gli ambiti APR, è stato eliminato il secondo capoverso che, nella progettazione delle nuove attività, richiama al rispetto dei limiti per le emissioni sonore, in particolare per quanto attiene ai limiti differenziali, anche nei riguardi di ambienti con permanenza prolungata di persone all'interno di edifici ospitanti attività produttive già esistenti nelle vicinanze.

Non risulta chiara la motivazione per la quale si è proceduto a questo stralcio, in quanto risulta formalmente corretto, secondo anche le interpretazioni della norma che definisce i “ricettori sensibili”.

Anche in questo articolo si suggerisce di inserire, al comma 11 d), la medesima precisazione segnalata all’art.45, circa l’acquisizione del parere di ATERSIR in sede di POC.

Lo stralcio degli ambiti APR_III, APR_IV, APR_V e di conseguenza anche dei sistemi fognari e depurativi, come confermato anche al comma 11 e), che sarebbero stati necessari anche per risanare il comparto industriale esistente, portano a mantenere inalterata la criticità già evidenziata in testa al presente parere.

Si richiama infine quanto evidenziato nel ns. precedente contributo, rilasciato in sede di Conferenza di Pianificazione, in merito alla possibilità, anche in carenza di specifiche indicazioni normative, di inserire nelle NTA, almeno per le aree a maggiore rischio, una raccomandazione che induca a valutare modalità di stoccaggio per le sostanze ed i rifiuti pericolosi, utili a ridurre il rischio di dispersione delle stesse in caso di eventi alluvionali.

Art. 48 – Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi terziario-commerciali (APC)

Al comma 5 si conferma come risulti essere condivisibile la precisazione che: *il POC, sulla base della Valsat, potrà prevedere la possibilità di insediare usi riconducibili ad altre categorie funzionali, se e in quanto compatibili con il contesto di intervento.*

Non risulta invece comprensibile la motivazione che avrebbe portato ad eliminare l’ultimo capoverso del comma 5, che porterebbe così a “consentire”, invece che a “non ammettere”, negli ambiti APC, la realizzazione di impianti di produzione energetica da biomassa, sempre richiamando i principi e quanto osservato all’art. 47 comma 5.

Anche in questo articolo si suggerisce di inserire, al comma 11 d), la medesima precisazione segnalata all’art.45, circa l’acquisizione del parere di ATERSIR in sede di POC.

Art. 49 – Territorio rurale

Il comma 17, che regola la realizzazione di impianti per la produzione energetica alimentati da biomassa, intesa come agricola, zootecnica e legnosa, negli ambiti AVA_1 e AVA_2, è stato semplificato nei richiami legislativi in vigore, con l’introduzione tuttavia di una specifica che subordina la realizzazione di questi impianti alle condizioni di sostenibilità fissate dalla legislazione vigente in materia.

Si condivide l’impostazione data in quanto rimanda la conferma della realizzazione degli specifici impianti a condizioni di sostenibilità fissate dalla normativa in vigore in materia, che nel tempo può modificarsi.

MODIFICHE AL RUE

Per quanto riguarda le modifiche normative del RUE, introdotte con questa variante, si esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e considerazioni di carattere ambientali.

Art. 10 - Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

Tra gli elementi necessari a corredo dei PUA, indicati al comma 2 del presente articolo, si segnala quanto segue:

alla lett. g) - schema delle reti infrastrutturali e dei relativi allacciamenti, sarebbe opportuno inserire la precisazione: *“e punti di scarico delle reti fognarie bianche e nere”*, salvo che non venga inserita una tavola delle reti fognarie, alla successiva lettera q) “relazione idraulica”;

alla lett o) – documentazione inerente lo studio previsionale di impatto o di clima acustico – si consiglia di non eliminare i riferimenti normativi nazionali o regionali, che sottendono all’obbligo di redazione: art.8 della

L.447/95 e art.10 della LR 15/2001; inoltre qualora siano previste opere di mitigazione acustica, sarà necessario inserire una tavola con indicata la progettazione di massima, che individui l'ingombro massimo delle stesse;

alla lett. q) - relazione idraulica riportante le seguenti informazioni – si suggerisce di inserire quanto segue:

- descrizione *reti fognarie bianca e nera, compresi impianti a servizio (sollevamenti, impianti di pretrattamento, vasche di prima pioggia, ecc.), anche finalizzati a garantire il principio di invarianza idraulica per la rete acque meteoriche, con riferimento all'art 18 delle presenti Norme di RUE;*
- *tavola delle reti fognarie bianche e nere di comparto e relativi punti di scarico (se non inserita alla lett.g);*

alla stessa lett.q) si suggeriscono le seguenti modifiche:

- per la frase: *“redatta sulla base di un confronto con gli Enti Gestori di cui fornire riscontro nella medesima relazione”*, la sostituzione con la frase che segue: *“redatta sulla base di un confronto con gli Enti Gestori dei corpi idrici ricettori individuati di cui fornire riscontro nella medesima relazione, allegando anche i pareri specifici.”;*
- per la frase: *“lo schema di convenzione di cui al precedente punto a) dovrà prevedere che la titolarità dello scarico in fognatura del comparto resta in carico al concessionario fino al collaudo di tutte le opere di urbanizzazione previste nel comparto stesso.”*, la sostituzione con la frase che segue: *“lo schema di convenzione di cui al precedente punto a) dovrà prevedere che la titolarità degli scarichi idrici in fognatura e/o in acqua superficiale del comparto e gli oneri di manutenzione delle opere associate, restano in carico al concessionario fino al collaudo di tutte le opere di urbanizzazione previste nel comparto stesso.”*

Il comma 3, relativo alla Verifica di assoggettabilità a VAS del PUA, è stato stralciato e, tra gli elaborati costitutivi i PUA, non risulta inserito il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.152/06. Da norma (comma 4 Art.5 della LR 20/2000), quest'ultimo è sempre necessario, tranne nel caso di PUA attuativi di un POC dotato di Valsat e che abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

Qualora il PUA sia in Variante al POC dovrà essere presentata la Verifica di assoggettabilità a VAS delle modifiche introdotte, ad esclusione dei casi indicati all'art.5 comma 5 LR.20/2000.

Art. 35 – Mutamento della destinazione d'uso (MU)

Al comma 6, che regola i casi di mutamento di destinazione d'uso di suoli o immobili da uso industriale o artigianale, ovvero commerciale, ad uso residenziale o a servizi o a verde, viene prescritta, nei casi indicati, la redazione di un'indagine preliminare di suoli, sottosuoli, acque sotterranee. Nel merito si suggerisce di modificare l'ultimo capoverso come segue:

“I risultati di tale indagine preliminare dovranno essere trasmessi al Comune e ad Arpae, che verificherà che il livello come attestazione del rispetto delle concentrazioni-soglia di contaminazione (CSC) previste per legge (secondo i valori individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06) non risulti superato. Pertanto il capoverso sarebbe così costruito:

“I risultati di tale indagine preliminare dovranno essere trasmessi al Comune e ad Arpae, come attestazione del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per legge (secondo i valori individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06).” L'ultimo capoverso può rimanere inalterato.

Art. 41 – Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato (AP_1)

Al comma 3 - Usi ammessi, terz'ultimo capoverso, concernente l'insediamento di attività produttive o modifiche sostanziali di queste, si prescrive che qualora le attività siano tali da comportare significativi impatti sull'ambiente e sulla salute dovrà acquisirsi, nell'ambito di tale procedimento, anche il parere congiunto ARPAE/AUSL di cui alla DGR_ER n°1446 del 01.10.2007.

Nel merito si precisa che la L.R. n.15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia", tra le varie abrogazioni di norme e delibere regionali, ha eliminato anche l'obbligatorietà del parere integrato ARPA-AUSL, preliminare agli interventi edilizi (lett.h bis del primo comma art.19 LR 19/82), per attività produttive caratterizzate da significativi impatti sulla salute e sull'ambiente, rimandando tuttavia all'elaborazione di appositi atti di coordinamento tecnico, la definizione dei requisiti tecnici per queste tipologie di insediamenti produttivi.

Si rimandano tuttavia all'AUSL le necessarie osservazioni di merito, essendo state successivamente emanate normative regionali che, per alcune tipologie di attività produttive, hanno ripristinato i pareri di competenza dell'AUSL.

Con l'emanazione del DPR n.59 del 13/03/2013 è stata invece introdotta la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). L'AUA è un provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, tra i quali: autorizzazione allo scarico, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nulla osta acustico, etc.

Si suggerisce pertanto di modificare l'articolo integrando quanto segue: *"Nell'ambito del procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010, dovrà essere contestualmente presentata domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR n.59 del 13/03/2013, per i casi previsti dalla normativa ambientale."*

Art. 44 – Prescrizioni particolari per il territorio rurale

Al comma 8 lett c), penultimo capoverso: *"Gli interventi di recupero per i casi b) e c) sono subordinati alla completa demolizione di tutte le strutture prefabbricate o le porcilaie esistenti nel complesso edilizio, anche se non interessare dall'intervento, nonché di eventuali strutture di stoccaggio dei liquami zootecnici, ..omissis..."* si suggerisce di sostituire la parola *"liquami zootecnici"* con *"effluenti zootecnici"*, per ricomprendere tutte le strutture di stoccaggio di effluenti sia liquidi che palabili.

Nell'ultimo capoverso: *"La distanza degli edifici da recuperare per usi residenziali e/o di servizio (es. agriturismo, strutture ricettive, ecc.) rispetto a strutture adibite ad allevamenti zootecnici esistenti, non potrà essere inferiore alla distanza prevista dal presente RUE, ove siano ammessi gli usi A3 e A4."*, si evidenzia che le distanze richiamate non risultano esplicitate in tutti gli usi A3 e A4 degli ambiti agricoli interessati; infatti in alcuni casi si fa riferimento semplicemente alla distanza esistente, (si veda ad es. AVA_1, ARP, ecc). In termini generali, si ritiene sia opportuno mantenere per tutti gli ambiti le medesime distanze degli edifici da recuperare per usi residenziali e/o di servizio, rispetto a strutture adibite ad allevamenti zootecnici esistenti. Si suggerisce di utilizzare quelle fissate per le zone AVA_2, per tutti gli ambiti agricoli, cioè: 100 m, rispetto agli allevamenti produttivi A4 e 60 m, rispetto gli allevamenti aziendali A3.

Art.45 - Aree di valore naturale e ambientale (AVN)

Al comma 4 - Parametri urbanistici ed edilizi - A3 Allevamenti zootecnici di tipo aziendale - si suggerisce di modificare la normativa indicata sostituendola con la vigente L.R. 4 del 06/03/2007 e relativo Regolamento regionale.

Medesima modifica dovrebbe essere riportata anche ai commi 4 – Parametri urbanistici ed edilizi – dei successivi articoli: **Art.46** – Ambiti agricoli di rilievo storico-paesaggistico (ARPS), **Art.47** – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP), **Art.48** - Ambiti ad alta vocazione produttiva viticola (AVA_1).

Art.49 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA_2)

Al comma 4 - Parametri urbanistici ed edilizi - A3 Allevamenti zootecnici di tipo aziendale - si suggerisce di modificare la normativa indicata sostituendola con la vigente L.R. 4 del 06/03/2007 e relativo Regolamento regionale.

Al comma 4 - Parametri urbanistici ed edilizi - A15 – Impianti di produzione energetica da biomassa agricola – si suggerisce di rivedere la frase: *“E’ ammessa la realizzazione di aree pavimentate per lo stoccaggio dei materiali di combustione e delle necessarie opere alla realizzazione di tali impianti”*, eliminando la parola *“di combustione”*, che limita la tipologia di materiali da stoccare e risulta impropria in quanto i materiali di combustione (ceneri) non possono essere stoccati all’aperto seppur su aree pavimentate.

Art. 52 – Disposizioni particolari per gli usi agricoli

Comma 3 – Con riferimento all’uso A9 (Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici), si suggerisce di integrare l’articolo o, in generale, le NTA con le distanze minime da tenere per la costruzione di nuovi stoccaggi o per l’ampliamento di quelli esistenti, rispetto a: confini di proprietà, confini urbanistici, altri edifici della stessa azienda agricola o esterni all’azienda stessa; si ritiene che le distanze già previste in AVA2 per A3 e A4 possano essere ritenute valide anche per gli A9, potendo equiparare queste strutture a edifici di pertinenza dell’allevamento.

Art. 54 – Prescrizioni di carattere idrogeologico

Si invita a rivedere il comma 1 precisando che: *“Gli scarichi sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e gli scarichi diretti nel sottosuolo e nelle acque sotterranee sono vietati, fatti salvi i casi indicati agli art.103 e 104 del D.Lgs.152/06.”*.

Art. 55 bis – Prescrizioni per la riduzione del rischio idraulico

Si segnala che al comma 2.1) al punto - per gli edifici esistenti nelle aree AP1 e AP3 - manca la nota a piè pagina riferita a “misure passive²” di protezione rispetto gli eventi alluvionali.

Art. 56 - Prescrizioni di carattere acustico ed atmosferico

L’articolato risulta fortemente semplificato e ridotto solo ad alcune prescrizioni di carattere acustico, quindi se verrà mantenuto tale, il titolo dovrà essere rivisto.

Tuttavia si ritiene che le disposizioni contenute nell’articolato stralciato fossero corrette e funzionali a garantire il miglioramento delle condizioni acustiche nel caso di nuovi interventi e modifiche e, pertanto, si suggerisce di ripristinare almeno i commi 5, 6, 7 e 9.

In particolare, il comma 5 prescriveva, nei casi di NC, RU, MU totale, la non ammissibilità dell’insediamento di nuove superfici residenziali, sanitarie e scolastiche a distanze inferiori a 50 m dal confine delle strade SS 12, SP1 e SP2, che corrispondono all’ampiezza della fascia di IV classe di pertinenza stradale, come individuate dalla classificazione acustica; prescriveva inoltre, nel caso di interventi riferiti a nuove superfici con usi residenziali o sensibili all’interno di tali fasce in IV classe, il rispetto dell’obiettivo di III classe (leq 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno).

Si ritiene pertanto che almeno questa precisazione debba essere mantenuta, in quanto persegue un obiettivo di miglioramento delle condizioni acustiche per i nuovi ricettori sensibili.

Art. 65 - Distributori di carburanti esistenti

Al primo comma dell'articolo, tra le norme che disciplinano i distributori di carburanti, oltre alla normativa regionale, è opportuno inserire il "**Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n.32** – Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma4, lettera c), della legge 15 marzo 1997 n.59" ed il **DM 29/11/2002** "Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione", in quanto si applicano anche ai distributori esistenti.

Si propone di modificare come segue la frase, al comma 1, secondo capoverso:

"L'inserimento di impianti di autolavaggio nelle aree per distributori di carburanti, all'interno del territorio urbanizzato, deve prevedere la realizzazione di strutture che minimizzino l'impatto acustico e gli aerosol prodotti nell'area di lavaggio e prelavaggio. Preliminarmente al loro insediamento dovrà essere redatta Valutazione previsionale di impatto acustico e dovrà essere acquisita l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013."

Nel secondo comma, che regola la cessazione dell'attività di distribuzione, la norma citata *DGR_ER n°1562/2003 "Approvazione delle modalità e dei criteri relativi agli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui all'art.13 del DM 471/99 - Approvazione della metodologia di analisi comparata del rischio ARGIA"* non risulta più attuale, in quanto il DM 471/99 è stato soppresso con l'entrata in vigore del D.Lgs.152/06 "Norme in materia ambientale" ed inoltre è stato emanato il **Decreto 12 febbraio 2015 n.31** "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del D.Lgs.152/06". Si invita pertanto a rivedere il comma.

MODIFICHE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

La variante alla classificazione acustica, presentata contestualmente alla variante al PSC e RUE, viene descritta attraverso una relazione, che risulta sostanzialmente identica a quanto già approvato. Sarebbe invece stato opportuno dare conto delle specifiche modifiche apportate alla Classificazione acustica posta in adozione, evidenziandole sia nella relazione illustrativa, che nella cartografia.

Al fine di esprimere il parere di competenza, la scrivente Agenzia ha confrontato la documentazione allegata agli atti con quella attualmente in vigore (approvata con D.C.C. n.58 del 15/12/2011), consultabile nel sito del Comune di Bomporto. Le modifiche apportate alla classificazione acustica rilevate, riguardano:

Stato di fatto

Due aree modificate con Varianti urbanistiche approvate in precedenza, relative a:

- scuola primaria di Solara, posta in classe I, delocalizzata a seguito del sisma del 2012;
- ambito a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato, posto in adiacenza al polo industriale di Villavara, modificato a seguito di procedura ai sensi dell'art.A14bis della LR 20/2000 e s.m., inserito in classe V.

Stato di progetto

Alcune aree che risultavano in progetto nella vigente zonizzazione acustica sono state stralciate con la presente variante di PSC, con conseguente ripristino delle funzioni rurali e della classe acustica III.

- ambito ARS_V a prevalente destinazione residenziale, posto a sud-ovest dell'abitato del capoluogo di Bomporto;
- ambiti APR_III, APR_IV, APR_V, a destinazione prevalentemente industriale, nella frazione di Villavara.

Considerato quanto sopra, la scrivente Agenzia esprime **parere favorevole alla modifica della Classificazione acustica comunale, così come adottata**. Per le prossime varianti alla Classificazione acustica comunale, si invita tuttavia ad evidenziare negli elaborati le modifiche introdotte, al fine di evitare possibili interpretazioni non corrette.

Infine si segnala la necessità di coordinare le modifiche alla classificazione acustica introdotte con questa variante e quelle adottate unitamente al POC2.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Tecnico

P.i. Marcella Zombini

Il Dirigente Responsabile del Distretto

Dr.ssa Paola Rossi

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

ALLEGATO 2

parere AUSL prot. 18630/17 del 20/03/2017

acquisito agli atti della Provincia con prot. 11563 del 21/03/2017

Dipartimento di Sanità Pubblica

Servizio Igiene Pubblica

Area disciplinare **Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito**

Sede di Modena

Prot. N° **18630/17-Protocollo Generale**

Modena, li 20/3/2017

Oggetto: Parere ai sensi art.19 della LR 1982 e art.41 della LR 32-02. Variante al Piano Strutturale Comunale -PSC-, al Regolamento Urbanistico Edilizio -RUE- e alla Classificazione Acustica Comunale del Comune di Bomporto, ai sensi degli artt. 32 e 33 della L.R.n. 20-2000 e dell'art.3 della L.R.n. 15-2001 - Adozione - Deliberazione C.C. n. 30 del 27-07-2016.

Comune di Bomporto

Area Tecnica - Servizio Urbanistica

invio tramite email

comune.bomporto@cert.comune.bomporto.mo

.it

Per conoscenza a:

ARPAE Distretto di Modena

invio tramite email aoomo@cert.arpa.emr.it

Provincia di Modena

Servizio Pianificazione e Urbanistica

invio tramite email

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Con riferimento alla Vs. richiesta di parere, Prot.n. 14979 del 22/09/16, inerente l'oggetto, esaminati gli elaborati consultabili ai link indicati nella comunicazione inviata dal Comune di Bomporto,

preso atto che le varianti al **PSC** e al **RUE** in esame hanno come obiettivo primario la valutazione della pericolosità idraulica e l'adozione di misure preventive di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale, nonché l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai disposti della L.R. 15/2013 "Semplificazione e applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata",

ed in particolare :

- la **Variante al PSC** opera le seguenti revisioni alla versione originaria del PSC:
 - modifiche cartografiche e normative, in recepimento dello Studio Idraulico;
 - modifiche per aggiornamento di reti tecnologiche e vincoli;
 - modifiche in adeguamento alle recenti disposizioni legislative regionali in materia di semplificazione e di disciplina del mutamento d'uso;
- la **Variante al RUE** apporta modifiche normative e cartografiche, sia in adeguamento alle recenti disposizioni legislative regionali in materia di semplificazione e di disciplina del mutamento d'uso, che a seguito delle risultanze dello Studio Idraulico;
- contestualmente viene adottata anche una **variante alla Classificazione acustica comunale** ai sensi dell'art.3 della L.R.15/2001;

visto il parere ARPAE del 20/01/2017;

si esprime parere favorevole alle varianti in oggetto formulando le seguenti osservazioni e considerazioni di carattere igienico - sanitario.

VARIANTE DI PSC

Dipartimento di Sanità Pubblica

Servizio Igiene Pubblica

Strada Martiniana, 21 – Baggiovara - 41126 Modena

T. +39.059.3963100 - F. +39.059.3963445

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena

T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it

Partita IVA 02241850367

Sulla base delle risultanze dello Studio Idraulico , che hanno evidenziato rischi di esondabilità e pericolosità idraulica, è stato previsto lo stralcio degli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi APR_III, APR_IV, APR_V, previsti a **Villavara** e dell'ambito residenziale ARS_V nel capoluogo di **Bomporto**.

Per gli ambiti confermati vengono inserite specifiche prescrizioni attuative nelle schede di VAS-Valsat,

In riferimento all'eliminazione delle previsioni produttive di **Villavara**, si deve tener conto della segnalazione di ARPAE in merito alla esistente criticità del sistema fognario/depurativo della frazione, pertanto al fine di evitare eventuali problematiche di carattere igienico-sanitario è necessario programmare, in tempi brevi, l'adeguamento del sistema fognario/depurativo del comparto, richiedendo agli Enti competenti l'inserimento dello stesso nel prossimo piano degli investimenti.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PSC

Art. 45 – Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)

Si concorda con ARPAE che sia necessario nei POC e nei PUA verificare, con misure e studi acustici, quali siano le aree idonee ad ospitare residenze o altri ricettori sensibili, al fine di consentire anche una corretta organizzazione planivolumetrica dell'ambito oggetto di trasformazione.

MODIFICHE AL RUE

Art. 41 – Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato (AP_1)

Al comma 3 - Usi ammessi, terz'ultimo capoverso, concernente l'insediamento di attività produttive o modifiche sostanziali di queste, viene prescritto che qualora le attività siano tali da comportare significativi impatti sull'ambiente e sulla salute dovrà acquisirsi, nell'ambito di tale procedimento, anche il parere congiunto ARPAE/AUSL di cui alla DGR_ER n°1446 del 01.10.2007.

A tal proposito si conviene con ARPAE che la L.R. n.15/2013 ha eliminato l'obbligatorietà del parere integrato ARPA-AUSL, preliminarmente agli interventi edilizi (lett.h bis del primo comma art.19 LR 19/82), per attività produttive caratterizzate da significativi impatti sulla salute e sull'ambiente.

Per tale tipologia di attività la successiva **DGR 193/2014** prevede che lo “... *Sportello Unico, per gli interventi edilizi relativi alle tipologie indicate nella Tabella di cui al successivo punto 3, qualora valuti che la verifica in ordine alla conformità dei requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio, comporti valutazioni tecnico-discrezionali e di particolare complessità, possa, ai sensi dell'art. 5 della LR 19/82, richiedere il supporto tecnico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, per la valutazione di detti progetti, sia in caso di interventi soggetti a permesso di costruire che per quelli subordinati a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della LR n. 15 del 2013*”.

Pertanto prevede , per una ben determinata categoria di attività tabellate, la richiesta del solo parere AUSL in riferimento a verifica della conformità dei requisiti edilizi igienico sanitari, escludendo, quindi, valutazioni di impatto sull'ambiente e sulla salute.

Per la valutazione degli eventuali impatti si concorda con ARPAE sul rimando alla disciplina dell'AUA (DPR 59/2013).

Art. 44 – Prescrizioni particolari per il territorio rurale

Si concorda con quanto proposto da ARPAE in merito alle distanze degli edifici da recuperare rispetto alle strutture adibite ad allevamenti zootecnici.

Art. 56 - Prescrizioni di carattere acustico ed atmosferico

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Strada Martiniana, 21 – Baggiovara - 41126 Modena
T. +39.059.3963100 - F. +39.059.3963445

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367

Considerata la necessità di tutelare e migliorare il benessere acustico per la popolazione, si concorda con ARPAE in ordine al ripristino dell'articolato stralciato dall'art. 56 ed in particolare il **Comma 5** laddove vietava l'insediamento di nuove superfici residenziali, sanitarie e scolastiche a distanze inferiori a 50 m dal confine delle strade SS 12, SP1 e SP2, nonché il rispetto dell'obiettivo di III classe, nel caso di interventi riferiti a nuove superfici con usi residenziali o sensibili all'interno di tali fasce in IV classe di pertinenza stradale.

MODIFICHE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Si concorda con il parere favorevole di ARPAE

Distinti saluti.

Il Medico del
Servizio Igiene Pubblica
(Dott. Alberto Amadei)



Provincia
di Modena

Atto n. 109 del 28/06/2017

Oggetto: COMUNE DI BOMPORTO. VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) ADOTTATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 DEL 27/07/2016. RISERVE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 L.R. N. 20/2000. VAS AI SENSI DEL D.LGS 52/2006 E ART. 5 L.R. 20/2000.

Pagina 1 di 1

ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 109 del 28/06/2017 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 28/06/2017

L'incaricato alla pubblicazione
PIPINO ANGELA

Originale firmato digitalmente